

**(A.C. 4863 – Sezione 5)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).*

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle province autonome aggiungere le seguenti: alle prefetture – uffici territoriali del Governo.*

**1. 1.** Governo.

*(Testo modificato nel corso della seduta)*

**(Approvato)**

**ART. 2.**

*(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , nei casi in cui sussistano le condizioni per lo stato d'emergenza,*

**2. 1.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di lavori pubblici,*

**2. 2.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Sopprimere il comma 4.*

**2. 3.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

**ART. 3.**

*(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di comprovata capacità fino a: ed uno designato con le seguenti: scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati.*

**3. 2.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: maggiori fino alla fine del periodo con le seguenti: deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**3. 5.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

**2.** Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di

contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 3. 6.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

*Al comma 3 sostituire le parole: anche nell'interesse del con le seguenti: garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal.*

- 3. 4.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

#### ART. 4.

*(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).*

*Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*

- 4. 6.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate,*

- 4. 3.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, sostituire le parole da: le dighe da sottoporre fino alla fine del comma con le seguenti:*

*a) le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;*

*b) le dighe da sottoporre, d'intesa con le regioni e le autorità di bacino competenti, a revisione di fattibilità tecnico-economico-ambientale, attraverso l'analisi costi-benefici diretta anche a valutare i costi territoriali e i benefici indiretti sociali, al fine di accertarne l'utilità o segnalare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il venir meno delle condizioni che giustificano l'esercizio dell'impianto.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato, il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare*

la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.

**4. 1.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Abbondanzieri, Vigni.

*(Testo modificato nel corso della seduta)*

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, avvalendosi anche del Registro italiano dighe.

**4. 2.** Coronella.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* provvede *fino a:* redazione di con le seguenti: predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

**4. 7.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire le parole da:* ove necessario *fino alla fine del comma con le seguenti:* qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

**4. 4.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**4-bis.** Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 ed alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 4.

**4. 5.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*(Testo modificato nel corso della seduta)*

**(Approvato)**

ART. 4-bis.

*(Disposizioni per il Registro italiano dighe).*

*Sopprimerlo.*

**4-bis. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

ART. 5.

*(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).*

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (*Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano*). —

1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

**5. 01.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5.02 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: straordinari, anche di manutenzione con le seguenti: di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche.*

**0. 5. 02. 2.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Banti, Villari, Pappaterra.

**(Approvato)**

*All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: medesimo ministero.*

**0. 5. 02. 1.** Parolo, Guido Dussin.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (*Sicurezza di edifici istituzionali*). — 1. Al fine di realizzare interventi straordinari, anche di manutenzione, sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con la

dotazione di euro 55 milioni per l'anno 2005 e di euro 45 milioni per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, visto l'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 02.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 4863 - Sezione 6)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la capacità di raccolta della risorsa acqua assume nelle regioni meridionali una notevole rilevanza per l'economia lo sviluppo e la qualità della vita;

soprattutto in Sicilia il sistema degli invasi necessita di essere completato e soprattutto collegato alle reti idriche per la distribuzione dell'acqua;

impegna il Governo

a determinare a partire dal prossimo DPEF l'attribuzione di risorse economiche necessarie al completamento delle dighe in costruzione e ferme da anni al fine di

aumentare la capacità di raccolta della risorsa acqua sempre più preziosa per il territorio siciliano.

9/4863/1. Burtone.

La Camera

premesse che:

la Basilicata è la riserva idrica per milioni di abitanti;

la capacità di accumulo dell'acqua è legata alla presenza di numerosi invasi tra i più grandi della Europa continentale;

le dighe presenti quali quella di Monte Cotugno, del Pertusillo, di San Giuliano, del Basentello, della Camastra necessitano di interventi di manutenzione per aumentarne la capacità di raccolta e per la necessaria messa in sicurezza;

è noto che dopo un determinato periodo la capacità di accumulo dell'acqua negli invasi viene limitata dalla presenza di detriti che vengono trasportati durante i periodi delle piene dei corsi d'acqua che alimentano gli invasi;

si tratta di interventi necessari alla capacità di accumulo e ad una oculata politica di gestione della preziosissima risorsa idrica;

in Basilicata la gestione degli invasi è attribuita alle società Acqua Lucana;

impegna il Governo

a stanziare a partire dal prossimo DPEF, adeguate risorse finanziarie per interventi

di manutenzione degli invasi presenti sul territorio lucano e di concertare con la società Acqua Lucana gli interventi e la quantificazione economica degli stessi.

9/4863/2. Molinari.

La Camera,

premesse che:

i comuni di Motta di Livenza, Caorle, Gorgo di Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Portobuffolè, Prata di Pordenone, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, hanno manifestato in più occasioni la necessità del completamento della diga di Ravedis e la realizzazione dello sbarramento di Colle;

le opere sono finalizzate ad ottenere un bacino idrico utile per l'irrigazione, alla produzione di energia elettrica e alla prevenzione delle piene;

la diga del Ravedis è ormai completata nelle sue opere murarie, mentre richiede ancora interventi per il completamento dei macchinari e le attrezzature per la laminazione delle piene;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per finanziare il completamento dell'opera.

9/4863/3. Rosato, Damiani, Maran.